



*Consiglio regionale della Calabria*

XII LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)”

Ernesto Francesco Alecci

## Proposta di legge

“Riconoscimento dell’albergo nautico diffuso. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere)”

### Relazione illustrativa

La Calabria con il suo immenso patrimonio naturale e gli 800 km di costa rappresenta da sempre una meta turistica ricercata e preferita dai vacanzieri; ed è proprio in questo contesto naturalistico di grande valore che assume particolare rilevanza lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso.

Si tratta di una soluzione innovativa del settore turistico, che sta guadagnando popolarità in diverse destinazioni costiere. Un concetto che combina l’ospitalità di un albergo con l’esperienza di soggiornare su imbarcazioni.

Le imbarcazioni diventano le “stanze” dell’albergo, offrendo a chi soggiorna un’esperienza unica e suggestiva.

L'albergo nautico diffuso è una forma di turismo che si rivolge a coloro che privilegiano un'esperienza diversa, propensi a mantenere uno stretto contatto con il mare; la costa diventerebbe, quindi, il fattore di sviluppo di un turismo esperienziale ecosostenibile favorendo la diffusione di una vera cultura del mare.

Con la presente proposta di legge, infatti, si intende favorire una forma di turismo autonoma, quella dell'albergo nautico diffuso, capace di attrarre flussi di *incoming* aggiuntivi rispetto a quelli legati alle altre forme di ricettività "tradizionale".

I vantaggi economici che lo sviluppo dell'albergo nautico diffuso sarebbe in grado di determinare sono: - nessun consumo di risorse territoriali, perché la nuova ricettività si sviluppa sulle barche; - attivazione di nuovi flussi di *incoming*; - importanti ricadute socio-economiche in quanto si genererebbero volumi d'affari per servizi di manutenzione e oneri portuali e sulla filiera turistica territoriale, oltre a quelli diretti; - assunzione del ruolo di volano dell'intera destinazione turistica, tenuto conto che il turismo nautico riesce ad attrarre nuovi flussi che avranno l'opportunità di scoprire anche altre attrazioni alternative al mare.

Con le modifiche apportate alla legge regionale 7 agosto 2018, n.34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) si dà pieno riconoscimento all'albergo nautico diffuso tra le strutture ricettive extra alberghiere composte da un’unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e imbarcazioni da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo.

L’art. 1 prevede di aggiungere l’albergo nautico diffuso all’elenco delle strutture ricettive extralberghiere; l’art. 2 disciplina la relativa tipologia in oggetto; l’art. 3 contiene integrazioni relative agli adempimenti amministrativi in fase di inizio attività; l’art. 4 include integrazioni relative alla disciplina tributaria; l’art. 5 aggiunge un’ulteriore scheda, quale allegato alla l.r. n. 34/2018, relativa alla classificazione in sorrisi con l’elencazione dei requisiti necessari richiamati anche dall’art. 10, c. 3 lett) d e, infine l’art. 6 reca la norma di invarianza finanziaria.

## Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale.

## Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A

Articolo	Descrizione	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Non comporta oneri finanziari in quanto aggiunge l'albergo nautico diffuso all'elenco delle strutture ricettive extralberghiere	//	//	//
2	Non comporta oneri finanziari in quanto ne disciplina la relativa tipologia	//	//	//
3	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene integrazioni relative agli adempimenti amministrativi in fase di inizio attività	//	//	//
4	Non comporta oneri finanziari in quanto contiene integrazioni relative alla disciplina tributaria	//	//	//
5	Non comporta oneri finanziari in quanto integra le schede allegate			
6	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//

## Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma / capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
	//	//	//	//

## **Art. 1**

### **(Modifiche ed integrazioni all'art. 2 della l.r. n. 34/2018)**

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2018, n. 34 (Norme sulla classificazione delle strutture ricettive extralberghiere) è così modificato: dopo la lettera f) è inserita la seguente:  
g) "albergo nautico diffuso".

## **Art. 2**

### **(Modifiche ed integrazioni alla l.r. n. 34 del 2018)**

1. Dopo l'art. 8 è inserito il seguente:

## **Art. 8-bis**

### **(Albergo nautico diffuso)**

1. Si intende per "albergo nautico diffuso" la struttura ricettiva composta da un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale che offre servizi comuni e unità da diporto attrezzate per la sistemazione ed il pernottamento a bordo a servizio dell'unità produttiva. Il gestore ha legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità organizzata e non occasionale delle unità da diporto complete dei mezzi di salvataggio, delle dotazioni di sicurezza a norma di legge e dotate di sistema di *tracking* e sistema certificato del tracciamento storico volto a documentare il posizionamento delle singole unità, anche al fine di poter corrispondere le eventuali tasse di soggiorno a carico del conduttore stesso, fermi gli obblighi di natura sussidiaria e strumentale all'esazione del tributo in capo al gestore della struttura. Il gestore ha l'obbligo di registrare le presenze a bordo e di comunicarle alla Questura ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. È responsabilità del conduttore comunicare immediatamente eventuali variazioni nelle presenze al gestore che provvede alla trasmissione telematica. Le unità da diporto devono essere idonee per il pernottamento, arredate, dotate di cucina, servizi igienici di bordo con acqua calda comprensivi di doccia e di contenitori di raccolta delle acque reflue con adeguate strutture di collegamento atte a permettere lo scarico nei serbatoi del porto. Nell'unità centralizzata sono offerti almeno i servizi di accoglienza, registrazione e comunicazione telematica delle presenze a bordo e recapito del cliente e assistenza 24 ore su 24. E' effettuata la pulizia delle unità da diporto ed il cambio di biancheria ad ogni cambio di cliente, oltre ai consueti servizi accessori forniti da una struttura ricettiva. L'attività è gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto possono essere concesse in uso ai clienti con contratti di locazione. L'imbarco e lo sbarco dei clienti avviene nell'approdo dove è ubicata l'unità produttiva che offre i servizi comuni.

### **Art. 3**

#### **(Modifiche ed integrazioni all'art. 10 della l.r. n. 34/2018)**

1. Il comma 4 dell'articolo 10 è modificato come segue:
  - a) alla lett. b) dopo le parole "delle camere" sono inserite le seguenti parole "o cabine";
  - b) alla lett. e) dopo le parole "degli ospiti" sono inserite le seguenti parole "o le certificazioni di sicurezza per le unità da diporto;
  - c) alla lett. g) dopo le parole "dell'immobile" sono inserite le seguenti parole "o dell'imbarcazione".

### **Art. 4**

#### **(Modifiche ed integrazioni all'art. 18 della l.r. n. 34/2018)**




1. Il comma 2 dell'articolo 18 è modificato come segue:
  - a) alla lett. a) dopo le parole "residenze d'epoca" sono inserite le seguenti parole: "gli alberghi nautici diffusi";
  - b) alla lett. b) dopo le parole "residenze d'epoca" sono inserite le seguenti parole: "gli alberghi nautici diffusi".

### **Art. 5**

#### **(Integrazione schede allegate alla l.r. n. 34/2018)**

1. Le schede denominate "Tabella dei servizi utili per la classificazione" allegate alla l.r. n. 34/2018 sono integrate con la tabella allegata alla presente legge.

Sorriso - Contrassegno di classifica / distintivo regionale da esporre all'esterno della struttura e riprodurre in tutto il materiale promo – pubblicitario-

TABELLA DEI SERVIZI UTILI PER LA CLASSIFICAZIONE DI “ALBERGO NAUTICO DIFFUSO”						
		Livello dei SERVIZI & STANDARD QUALITATIVI				
Descrizione dei servizi		 (1)	 (2)	 (3)		
1	PRESTAZIONE DI SERVIZI	Basic	Medium	Superior		
<b>1.01</b>	<b>Servizio di ricevimento</b>					<b>Check</b>
1.01.1	Assicurato 6/24 ore con un addetto in spazio apposito (7)			X		
1.01.2	Assicurato 4/24 ore con un addetto (7)	X	X			
1.01.3	Reperibilità telefonica 24/24 ore	X	X	X		
<b>1.02</b>	<b>Orario check-in/out</b>					<b>Check</b>
1.02.1	Orario di arrivo e di partenza libero			X		
1.02.2	Orario di arrivo e di partenza da concordare con gli ospiti		X			
1.02.3	Orario di arrivo e di partenza a discrezione del titolare	X				
<b>1.03</b>	<b>Servizio di prima colazione</b> (per la tipologia cui è prevista)					
1.03.1	Orario di somministrazione della colazione da concordare con gli ospiti		X	X		
1.03.2	Orario di somministrazione della colazione a discrezione del titolare	X				
1.03.4	In sale/aree comuni	X	X	X		
1.03.5	Servita dal titolare e/o dal personale addetto		X	X		
1.03.6	A Buffet self-service	X	X	X		
1.03.7	Colazione continentale e internazionale			X		
1.03.8	Colazione Continentale	X	X			
1.03.9	Colazione personalizzata in considerazione di specifiche richieste dell'ospite anche in relazione a particolari regimi alimentari	X	X	X		
<b>1.04</b>	<b>informazioni turistiche</b>					
1.04.1	Informazioni sulla struttura rese su materiale cartaceo o mediante sistemi di comunicazione telematica disponibili nell'esercizio	X	X	X		
1.04.2	Informazioni di cui al punto 1.04.1 fornite almeno in lingua straniera		X	X		
1.04.3	Materiale di informazione turistica del territorio in italiano e in lingua straniera			X		
<b>1.05</b>	<b>Lingue estere correttamente parlate</b>					
1.05.1	Dal gestore e/o addetto – almeno la lingua inglese	X	X			
1.05.2	Come al punto 1.05.1 e un'altra lingua straniera (4)			X		
<b>1.06</b>	<b>Cambio biancheria nelle cabine</b> (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)					
<b>Lenzuola e federe</b>						
1.06.1	Ad ogni cambio cliente	X	X	X		
1.06.2	2 volte alla settimana	X				
1.06.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente		X	X		
<b>1.07</b>	<b>Cambio asciugamani e asciugatoi da bagno</b> (salvo diversa richiesta dell'ospite per salvaguardare l'ambiente)					
1.07.1	Ad ogni cambio cliente	X	X	X		
1.07.2	2 volte alla settimana	X				
1.07.3	3 volte alla settimana e a richiesta del cliente		X	X		
<b>1.08</b>	<b>Pulizia nelle cabine</b>					
1.08.1	Ad ogni cambio cliente	X	X	X		
1.08.2	3 volte alla settimana	X				
1.08.3	tutti i giorni		X	X		
<b>2</b>	<b>DOTAZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE</b>					

<b>2.01</b>	<b>Numero dei locali bagno privati</b> (completi e dotati di acqua calda e fredda), <b>espresso in percentuale delle cabine</b> (valori arrotondati per approssimazione all'unità) <sup>(5)</sup>				
-------------	---	--	--	--	--

2.01.1	almeno il 100 %			X	
2.01.2	almeno il 60 %		X		
2.01.3	almeno il 40 %	X			
<b>2.02</b>	<b>Riscaldamento e condizionamento dell'aria.</b>				
2.02.1	Aria condizionata nelle cabine	X	X	X	
2.02.2	Aria condizionata in tutti gli ambienti	X		X	
<b>2.03</b>	<b>Dotazioni delle cabine</b>				
2.03.1	arredamento di base costituito da: letto con comodino o piano di appoggio per ogni posto letto, sedia per letto, tavolino, armadio, specchio, cestino, lampada da comodino (il tavolino e/o i comodini possono essere sostituiti da soluzioni equivalenti)	X			
2.03.2	arredamento di cui al punto 2.03.1 funzionale e di buona fattura.		X		
2.03.3	arredamento di cui al punto 2.03.1 funzionale e di particolare valore			X	
2.03.4	Frigo-bar	X	X	X	
2.03.5	Vassoio di cortesia con bollitore elettrico per te e tisane			X	
<b>2.04</b>	<b>Biancheria da bagno e dotazioni aggiuntive delle cabine</b>				
2.04.1	telo da bagno Asciugamano e salvietta (per persona)	X	X	X	
2.04.2	dotazioni aggiuntive per la camera da letto e il bagno (ulteriori cuscini, coperta, asciugamani, ecc.)			X	
<b>2.05</b>	<b>Accessori nei bagni</b>				
2.05.1	materiale d'uso per l'igiene della persona	X	X		
2.05.2	Set cortesia con oggettistica e materiale d'uso per l'igiene della persona			X	
2.05.3	Specchio ingranditore			X	
2.05.4	cestino rifiuti – sacchetti igienici – sgabello carta igienica e riserva	X	X	X	
2.05.5	asciugacapelli	X	X	X	
<b>2.06</b>	<b>Chiamata di allarme in tutti i servizi privati e comuni con segnale in grado di raggiungere il titolare indipendentemente dalla presenza dello stesso nell' imbarcazione</b>	X	X	X	
<b>2.07</b>	<b>Attrezzature di pronto soccorso con le dotazioni indicate dall'autorità sanitaria competente</b>	X	X	X	
<b>2.08</b>	<b>Televisione</b>				
2.08.1	televisore in locale comune	X	X	X	
2.08.2	televisore in tutte le cabine		X	X	
2.08.3	Ricezione canali satellitari TV o equivalente in tutti gli appartamenti			X	
<b>2.09</b>	<b>Connessioni informatiche</b>				
2.09.1	Connessione Wi-fi gratuita	X	X	X	
<b>2.10</b>	<b>Locali e spazi a servizio degli ospiti</b>				
2.10.1	Locali per il relax		X	X	

<b>3</b>	<b>Allestimento delle imbarcazioni</b>				
<b>3.01</b>	<b>Allestimenti connessi al soggiorno</b>				
3.01.1	Hi-Fi + altoparlanti in pozzetto		X	X	
3.01.2	Doccia con acqua dolce pressurizzata sullo specchio di poppa	X	X	X	
3.01.3	Tavolo fisso in pozzetto		X	X	
3.01.4	Rilevatore fumo	X	X	X	
3.01.5	Rilevatore fughe di gas	X	X	X	
3.01.6	Tender	X	X	X	
3.01.7	Bimini / Copertura pozzetto	X	X	X	
3.01.8	Cuscineria pozzetto	X	X	X	
3.01.9	Cuscineria ponte e fly		X	X	

## **Art. 6 (Norma finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

F.to Ernesto Francesco Alecci